

Codice di condotta fornitori

S

a

a n

m

Versione 1.4
Standard
2 settembre 2021

Sanoma Corporation
Casella postale 60, 00089 Sanoma, Finlandia
ID 1524361-1

O

Codice di condotta fornitori di Sanoma

Sanoma si impegna ad operare nel rispetto di una condotta etica e responsabile in tutte le sue attività e si aspetta lo stesso impegno da tutti i suoi fornitori.

Il presente Codice di condotta fornitori stabilisce le norme etiche e i principi aziendali responsabili che i fornitori sono tenuti a rispettare nei loro rapporti con le business unit di Sanoma. I fornitori devono applicare queste norme e principi ai propri dipendenti. I principi relativi ai dipendenti si applicano anche al personale, ai collaboratori, ai consulenti e ai volontari coinvolti da società e fornitori di intrattenimento e produzione di contenuti. È importante che principi analoghi al Codice di condotta fornitori di Sanoma vengano applicati agli affiliati e ai subappaltatori dei fornitori.

Questo documento si basa su norme internazionali riconosciute, principi e migliori pratiche in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, ambiente e anticorruzione. I fornitori di prodotti e servizi di Sanoma sono tenuti a rispettare i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Questo documento non sostituisce le leggi e i regolamenti in vigore, né deve essere considerato prioritario rispetto ad essi. Laddove le norme di settore locali siano più rigide rispetto ai requisiti legali applicabili, ci aspettiamo che i fornitori rispettino queste norme.

Si consiglia di segnalare eventuali perplessità sulle condotte etiche tenute da fornitori di Sanoma a procurement@sanoma.com. In caso di eventuali violazioni degli impegni contrattuali (incluse le azioni dei dipendenti del fornitore, delle affiliate e dei suoi stessi fornitori) e del presente Codice di condotta fornitori, Sanoma offre anche una hotline WhistleB anonima disponibile pubblicamente su Sanoma.com.



Attività commerciali responsabili

I fornitori sono tenuti a:

- Agire in conformità con le leggi pertinenti, la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale per il Lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
- Agire in conformità con tutte le leggi anticorruzione in vigore. I fornitori non devono offrire, chiedere, promettere o accettare tangenti, pagamenti di agevolazione, doni o ospitalità eccessivi, o qualsiasi cosa di valore, allo scopo di ottenere o mantenere indebitamente relazioni di affari o di ottenere o fornire vantaggi o agevolazioni impropri. In particolare, i fornitori non devono offrire alcun incentivo ai dipendenti Sanoma o ai loro familiari o amici al fine di ottenere o mantenere relazioni di affari e non devono estendere cortesie commerciali ai dipendenti Sanoma oltre all'ospitalità aziendale di base e ai piccoli regali in linea con le normali consuetudini commerciali locali;
- Rispettare tutte le leggi in vigore e i trattati internazionali sulla proprietà intellettuale e astenersi dal violare i diritti di proprietà intellettuale di Sanoma o di terzi;
- Condurre la propria attività in conformità con tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza leale in vigore;
- Rispettare tutti gli accordi di riservatezza o non divulgazione applicabili;
- Evitare qualsiasi interazione con un dipendente Sanoma che possa entrare in conflitto con il dovere del dipendente di agire nel migliore interesse della sua azienda;
- Registrare e segnalare nel dettaglio tutte le informazioni aziendali (inclusi i dati sull'occupazione) e rispettare le leggi in vigore in merito al loro completamento, accuratezza, conservazione e smaltimento.
- Rispettare tutte le leggi in vigore in materia di privacy, protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.
- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti in vigore sul controllo delle esportazioni, incluse, a titolo esemplificativo, le sanzioni commerciali internazionali emesse dalle autorità delle Nazioni Unite,

dell'UE o degli Stati Uniti. Garantire che né il fornitore, i suoi titolari effettivi, né alcun amministratore, funzionario o dipendente avente il potere di firmare documenti con effetto vincolante per un'affiliata del fornitore sia (i) oggetto di sanzioni (ad es. incluso in un elenco relativo a sanzioni o soggetto a sanzioni a livello nazionale o territoriale), o (ii) posseduto o controllato da, o agisca (direttamente o indirettamente) per conto di, una persona fisica o giuridica di cui al punto (i) inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i loro subappaltatori.



Ambiente

I fornitori sono tenuti a:

- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili in materia di produzione, stoccaggio, smaltimento e rilascio nell'ambiente di rifiuti, materiali pericolosi, emissioni di gas serra o materiali correlati;
- Ottenere e mantenere tutti i permessi e le registrazioni ambientali richiesti e attenersi ai requisiti operativi e di rendicontazione associati a tali permessi;
- Monitorare, controllare e trattare in modo appropriato le acque reflue e i rifiuti solidi generati dalle operazioni;
- Ridurre o eliminare le emissioni di gas serra e i rifiuti di ogni tipo, compresi acqua ed energia, alla fonte o mediante pratiche quali la modifica dei processi di produzione e manutenzione e degli impianti, l'uso efficiente dei materiali, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali;
- Identificare e gestire le sostanze chimiche e altri materiali che rappresentano un pericolo se rilasciati nell'ambiente al fine di garantirne la gestione, la movimentazione, l'immagazzinamento, il riciclaggio o il riutilizzo e lo smaltimento sicuri.
- Rispettare le restrizioni sui materiali e i requisiti di sicurezza del prodotto stabiliti dalle leggi e dalle normative in vigore, e mantenere costantemente aggiornate le registrazioni dei dati completi sul contenuto delle materie prime.



Manodopera

I fornitori sono tenuti a:

- Rispettare i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e la Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro:
- Sostenere i diritti umani di lavoratrici e lavoratori secondo i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite (principi 1 e 2), trattare i lavoratori con dignità e rispetto e garantire che siano in grado di lavorare in un ambiente privo di molestie. Ciò significa che i fornitori non devono commettere o tollerare molestie e abusi sessuali, fisici o verbali, punizioni fisiche, coercizione mentale o fisica o qualsiasi minaccia di tale trattamento nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;
- Rispettare la norma OIL per l'eliminazione delle discriminazioni in materia di assunzioni e occupazioni. Non effettuare discriminazioni illecite (sulla base di razza o origine etnica, età, genere, orientamento sessuale, disabilità, gravidanza, religione, appartenenza politica, appartenenza sindacale, stato civile o altri criteri) nelle attività di assunzione, promozione, elargizione di compensi, formazione o in qualsiasi altro trattamento delle loro lavoratrici e dei loro lavoratori;
- Rispettare la norma OIL per l'abolizione effettiva del lavoro minorile. Non utilizzare manodopera minorile (ovvero l'assunzione di qualsiasi persona di età inferiore ai 15 anni (o 14 anni in alcuni paesi in via di sviluppo) o l'età minima prevista dalla legislazione nazionale, a seconda di quale sia maggiore (in linea con la Convenzione OIL 138 sul lavoro minorile). Le lavoratrici e i lavoratori di età inferiore ai 18 anni non devono svolgere lavori pericolosi;

- Rispettare la norma OIL per l'eliminazione di tutte le forme di manodopera forzata o obbligatoria. Non utilizzare manodopera forzata, vincolata o sotto contratto. Le lavoratrici e i lavoratori devono essere liberi di licenziarsi inviando un ragionevole preavviso. Le lavoratrici e i lavoratori non devono essere tenuti a consegnare documenti di identità, passaporti o permessi di lavoro rilasciati dal governo come condizione per l'assunzione;
- Garantire che il compenso pagato alle lavoratrici e ai lavoratori sia conforme a tutte le leggi salariali applicabili, comprese quelle relative al salario minimo, alle ore di straordinario e ai benefici previsti dalla legge;
- Rispettare la norma OIL sulla manodopera per l'orario di lavoro. Assicurarsi che le settimane lavorative non superino il numero massimo di ore stabilito dalla legge locale. Una settimana lavorativa non dovrebbe essere superiore a 60 ore settimanali, inclusi gli straordinari, tranne in situazioni di emergenza o insolite. Alle lavoratrici e ai lavoratori deve essere concesso almeno un giorno libero alla settimana;
- Rispettare la libertà di associazione dell'OIL e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva.
Rispettare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori di associarsi liberamente, aderire o meno a sindacati, cercare rappresentanza o aderire ai consigli dei lavoratori in conformità con le leggi locali;
- Garantire che le lavoratrici e i lavoratori siano in grado di comunicare apertamente con la direzione in merito alle condizioni di lavoro senza timore di rappresaglie, intimidazioni o molestie.



Salute e sicurezza

I fornitori sono tenuti a:

- Mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i dipendenti, in conformità con tutte le leggi e i regolamenti in vigore in materia di salute e sicurezza;
- Identificare, valutare e controllare l'esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori ad agenti chimici, biologici e fisici e ad altri potenziali rischi per la salute e la sicurezza (incluse fonti di energia elettriche e di altro tipo, incendi, veicoli e rischi di caduta) attraverso progettazione, ingegnerizzazione, controlli amministrativi, manutenzione preventiva e procedure di lavoro sicure e adeguate. Laddove i rischi non possano essere adeguatamente controllati con questi mezzi, le lavoratrici e i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonei;
- Identificare e valutare situazioni ed eventi di emergenza e ridurre al minimo il loro impatto implementando piani di emergenza e procedure di risposta;
- Comunicare e rendere disponibili le linee guida di emergenza a tutti i dipendenti e visitatori dei siti e rafforzare periodicamente tali disposizioni mediante comunicazioni, campagne di sensibilizzazione o partecipazione a corsi di formazione ed esercitazioni programmate;
- Fornire alle lavoratrici e ai lavoratori un ragionevole accesso all'acqua potabile e a strutture sanitarie adeguate, illuminazione e ventilazione, anche in tutti gli alloggi previsti per loro;
- Garantire che le lavoratrici e i lavoratori non siano sanzionati per aver sollevato problemi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro.



Conformità con questo Codice di condotta fornitori

I fornitori sono tenuti a:

- Implementare un processo sistematico per
 - monitorare, applicare e comunicare ai relativi dipendenti, collaboratori, affiliati e fornitori tutte le leggi, i regolamenti e i termini contrattuali applicabili ai loro rapporti commerciali con Sanoma, e
 - identificare, monitorare e controllare i rischi per l'ambiente, la salute e la sicurezza, la manodopera e le pratiche aziendali responsabili associati alle attività del fornitore;
 - offrire ai dipendenti meccanismi per inoltrare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a questioni relative ai diritti umani.
- Conservare in loco tutta la documentazione che potrebbe essere necessaria per dimostrare la conformità al presente Codice di condotta fornitori;
- Implementare miglioramenti per ottenere la conformità in caso di violazione e inviare a Sanoma un rapporto che specifichi le azioni intraprese e i progressi compiuti per raggiungere la conformità;
- Consentire a Sanoma (o a una terza parte incaricata da Sanoma e accettabile per il fornitore) di verificare la conformità del fornitore al presente Codice di condotta fornitori, anche mediante un'ispezione delle strutture del fornitore, la revisione di libri e registri relativi a questioni di lavoro e colloqui con i dipendenti. Nel caso in cui vengano segnalate a Sanoma mancanze identificate nel corso di verifiche, valutazioni o ispezioni, il fornitore sarà responsabile di sanarle tempestivamente e dovrà riferire regolarmente a Sanoma in merito alle azioni intraprese, inclusi i risultati raggiunti. Nel caso in cui le mancanze non vengano sanate entro un termine ragionevole o queste siano ritenute sostanziali o irreparabili (ad esclusiva discrezione di Sanoma, ad esempio in caso di violazione della sezione 1) i)) il contratto o un ordine potrà essere risolto con effetto immediato da Sanoma.

Segnalazione di violazioni e risoluzione del contratto

In relazione ai loro vincoli contrattuali, i fornitori sono tenuti a riferire a Sanoma procurement@sanoma.com l'eventuale violazione (anche da parte di dipendenti del fornitore, collaboratori, affiliati e propri fornitori) del presente Codice di condotta fornitori.

Sanoma offre anche una hotline WhistleB anonima disponibile pubblicamente su Sanoma.com.

Sanoma si riserva il diritto di annullare gli ordini in sospeso, sospendere gli ordini futuri e/o risolvere il contratto con il fornitore in caso di violazione sostanziale del presente Codice di condotta fornitori.

Definizioni

“**Affiliato**” indica un'entità, che è una controllata o una società madre o sotto il controllo comune con la parte contraente. A tal fine, un'entità è considerata controllata da un'altra se questa detiene il cinquanta per cento (50 %) o più dei voti in relazione a tale entità, o è in grado di dirigere i suoi affari o di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di un organo equivalente.

“**Sanzioni**” indica tutte le leggi e i regolamenti in vigore in materia di controllo delle esportazioni, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le sanzioni commerciali internazionali comminate dalle autorità delle Nazioni Unite, dell'UE o degli Stati Uniti. Esempi di sanzioni:

- sanzioni delle Nazioni Unite imposte ai sensi di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- misure restrittive dell'UE attuate ai sensi di un regolamento o di una decisione del Consiglio dell'UE o

della Commissione adottata in relazione a una posizione comune a sostegno della politica estera e di sicurezza comune dell'UE;

- sanzioni o embarghi commerciali U.S. imposti, amministrati o applicati dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ('OFAC');
- sanzioni del Regno Unito attuate, amministrare o applicate da Her Majesty's Treasury ('HMT') o da qualsiasi altra autorità competente del governo del Regno Unito;
- sanzioni economiche, embarghi o altre misure restrittive amministrare, emanate o applicate dal governo finlandese; e
- qualsiasi altra sanzione economica o embargo commerciale imposto, amministrato o applicato da qualsiasi altra autorità sanzionatoria pertinente.